



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**2° Sezione Lavoro – Primo Grado**

n.201792/04 R.Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, dott.ssa Flavia PERRA

nella causa

T R A

elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Santo 25,  
presso lo studio dell'avv. Pietro Paternò Raddusa, che lo rappresenta e difende con  
l'avv. Francesco Faro del Foro di Catania in virtù di procura a margine  
dell'opposizione

opponente

E

**INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI  
ITALIANI "Giovanni Amendola"**, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza  
35 presso il Servizio Legale dell'INPGI, rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Boer  
in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso

opposto

**NONCHE'**

**MONTEPASCHI SE.R.I.T. s.p.a,**

opposto contumace

all'udienza del **30.03.2005** ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

- respinge l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'INPGI,  
quantificate in complessivi € 1.182,37, di cui € 401,00 per diritti e € 650 per onorari.

Il Giudice

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 gennaio 2005 e ritualmente notificato, [redacted] presentava opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli in data 31 dicembre 2004 contenente l'intimazione di pagamento della somma di €1.763,42 a titolo di contributi previdenziali dovuti all'INPGI - Gestione separata, per gli anni 1996/97, e somme aggiuntive e ne chiedeva l'annullamento.

A sostegno della domanda l'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la genericità della cartella, non risultando chiaramente esposte le causali del credito, nel merito deduceva la insussistenza della pretesa in quanto anteriore alla nascita dell'INPGI (rectius della Gestione separata) avvenuta il 11.06.1997, data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del relativo regolamento.

La Montepaschi SE.R.I.T. S.p.A. non si costituiva.

L'INPGI si costituiva argomentando in punto di diritto in ordine alla legittimità della pretesa creditoria vantata nei confronti del [redacted] ed evidenziando che il decorso della prescrizione era stato ripetutamente interrotto con atti di cui produceva copia; concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione.

All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve rilevare che la doglianza di parte opponente in ordine alla insufficiente indicazione, nella cartella esattoriale opposta, delle causali del credito è infondata in quanto nel testo della cartella stessa sono indicati tutti gli elementi identificativi del credito (importo complessivo e singole voci, la natura del contributo, soggettivo e integrativo, interessi di mora, il numero del ruolo e la data in cui è divenuto esecutivo, l'anno di riferimento di ogni singola voce costituente il credito).

L'indicazione di tali elementi ha reso possibile una compiuta identificazione del credito azionato da parte dell'ingiunto ed una adeguata difesa, come dimostrano le allegazioni contenute nel ricorso in opposizione circa l'insussistenza del credito contributivo in quanto concernente l'anno 1996.

Infondata è parimenti l'eccezione di prescrizione.

Anche a non tenere conto della posticipazione della scadenza del pagamento dei contributi di cui trattasi al 30 giugno 2000 (stabilita dall'INPGI in relazione ai problemi organizzativi di avvio della gestione separata), il termine prescrizionale è stato interrotto dapprima con l'invio al [redacted], in data 28 maggio 1999 (e quindi prima del decorso di cinque anni dal 1996), di prospetto riepilogativo dei redditi e dei conseguenti contributi dovuti per l'anno 1996, sottoscritto dall'odierno opponente per presa visione ed accettazione (doc. 3 di parte opposta), poi con raccomandata dell'11 giugno 2002, pervenuta il 13 giugno 2002, (doc.4) intimante il pagamento, per l'anno 1996, di €1374,2 per contributi dovuti e non ancora pagati, da ultimo con ulteriore raccomandata di richiesta del pagamento degli stessi contributi, analiticamente indicati nel loro ammontare con sanzioni ed interessi di mora, rispedita e ricevuta dal [redacted] in data 28.09.2003 in quanto quella, dello stesso contenuto, inviata precedentemente non era stata ritirata (doc.5).

La comunicazione formale dell'importo dei contributi dovuti di cui al prospetto del 1999 e le richieste di pagamento successive, con indicazione analitica dell'ammontare dei contributi, delle sanzioni ed interessi, dei termini e modalità di pagamento e con espressa dizione del valore interruttivo della prescrizione da parte di tali atti non possono far sorgere dubbi sulla loro idoneità a mettere in mora l'assicurato ed a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Le osservazioni in contrario formulate a verbale dall'opponente non meritano, pertanto, pregio.

Nel merito si evidenzia che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPGI per i giornalisti professionisti e pubblicisti che esercitano la libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, si evince dalla legge n.335/1995 che prevede la istituzione di Gestioni per l'attuazione della previdenza ed assistenza in favore di coloro i quali, iscritti in albi ed elenchi (come nel caso dei giornalisti), svolgono attività di lavoro autonomo.

Infatti, l'art.2, comma 25, di tale legge dispone espressamente: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincoli di subordinazione, il cui esercizio è subordinato alla iscrizione ad appositi albi o elenchi".

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. n.103/1996 il cui art.1 "estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti" ribadisce che la normativa in esso contenuta assicura a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma....., le cui norme successive si occupano della istituzione degli enti e delle gestioni separate finalizzate ad espletare tale tutela, ed il cui art.9 prevede espressamente la decorrenza ed il versamento del contributo per l'anno 1996.

Ne deriva che la decorrenza della tutela assicurativa di cui trattasi e della relativa contribuzione è stata stabilita dal 1 gennaio 1996 dalla normativa predetta ed è, quindi, irrilevante che il Regolamento di attuazione dell'attività di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione Separata INPGI sia stato approvato con decreto interministeriale successivo all'anno 1996.

Infine, si evidenzia che il Ministero del Lavoro, con note del 1 agosto 1996 e del 24 settembre 1996 (doc. 6 e 7 di parte opposta), nel rispondere ai quesiti posti dall'INPGI e dalla Federazione Italiana Editori Giornali, ha confermato che per i soggetti interessati alle procedure di cui al d.lgs. n.103/1996 è escluso l'obbligo contributivo alla gestione separata INPS in quanto "per i predetti soggetti, infatti, il legislatore ha inteso disporre, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, la diversa tutela previdenziale di cui all'art.2, comma 24, della citata legge 335".

E', quindi, ormai pacifico che per l'anno 1996 la contribuzione dovuta dai giornalisti professionisti autonomi spetta all'INPGI, gestione separata, e non all'INPS come sostenuto dall'opponente (che, peraltro, non ha neppure dedotto e dimostrato di averla versata all'Inps).

L'opposizione va, pertanto, respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Questi i motivi della decisione in epigrafe.

Roma 30 marzo 2005

IL GIUDICE